REGOLAMENTO (CE) N. 3253/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda le misure di sostegno dei prodotti locali a favore delle isole minori del Mar Egeo nei settori degli ortofrutticoli e dei fiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2019/93 ha instaurato un regime d'aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative a favore delle isole minori del Mar Egeo nel settore ortoflorofrutticolo ; che è opportuno prevederne le modalità d'applicazione, che devono comprendere la determinazione dei lavori che possono essere previsti dai programmi di iniziative, la definizione delle azioni da considerare nel quadro dell'assistenza tecnica alle organizzazioni dei produttori, la procedura di approvazione dei programmi di iniziative e il controllo della loro realizzazione ;

considerando che è opportuno stabilire le sanzioni applicabili in caso di frode ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I programmi di iniziative di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93 mirano all'incremento e/o alla diversificazione della produzione e/o al miglioramento della qualità degli ortofrutticoli e dei fiori dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, ad eccezione delle patate destinate al consumo designate dai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, delle patate da semina designate dal codice NC 0701 10 00 e dei pomodori designati dal codice 0702.

I programmi riguardano una o più delle azioni seguenti :

— sviluppo della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture ;

— miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e un adattamento alle condizioni ambientali e alla domanda del mercato ;

— introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali ;

— introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca.

Articolo 2

La maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è concessa se il programma di iniziative :

— è presentato da un'associazione o un'organizzazione di produttori riconosciute a titolo del regolamento (CEE) n. 1360/78 [2] e, rispettivamente, (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [3], e

— è concepito ed attuato con l'assistenza o l'inquadramento di tenici specializzati nelle produzioni in questione e che non siano membri di detta associazione o organizzazione. L'assistenza riguarda, in particolare, uno dei seguenti obiettivi :

 — orientamento delle produzioni,

 — scelta delle varietà più adatte,

 — tecniche colturali adeguate alle produzioni e alle condizioni locali.

Articolo 3

1. I progetti di programmi di iniziative sono presentati ogni anno ai servizi designati delle competenti autorità, entro una data da essi determinata, conformemente al modello di cui all'allegato I e sono accompagnati da tutte le informazioni richieste o utili.

2. I servizi competenti accertano :

— la conformità del programma di iniziative agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e alle disposizioni del presente regolamento ;

— la coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la congruità delle stime e del piano di finanziamento, nonché la programmazione dell'esecuzione,

— l'esattezza delle informazioni fornite.

I servizi competenti effettuano tutti i controlli necessari, compresi eventualmente controlli in loco.

[1] GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

[2] GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

3. I servizi competenti adottano una decisione di approvazione o di rigetto entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti. L'approvazione può essere subordinata alla modifica effettiva del progetto intesa a renderlo conforme alla normativa comunitaria. La decisione può essere posticipata nel caso di un esame complementare o di modifiche richieste dai servizi.

4. I servizi competenti comunicano ogni anno alla Commissione una scheda riassuntiva per ogni programma che può essere oggetto di approvazione, conformemente al modello di cui all'allegato I, almeno 30 giorni prima dello scadere del periodo fissato al paragrafo 3. La Commissione può chiedere complementi d'informazione e far conoscere le proprie osservazioni prima dello scadere del periodo fissato per l'approvazione o il rigetto dei programmi di iniziative.

5. Durante l'esecuzione il programma può essere oggetto di modifiche, giustificate da motivi tecnici, purché non comportino il prolungamento del periodo d'esecuzione inizialmente previsto. I servizi competenti adottano tutte le disposizioni utili ai fini dell'approvazione o del rigetto di tali modifiche.

L'approvazione o il rigetto delle modifiche si decide secondo la stessa procedura prevista ai paragrafi 3 e 4.

6. Durante l'esecuzione del programma di iniziative i servizi competenti controllano periodicamente lo stato d'avanzamento dei programmi, la conformità delle realizzazioni sul piano tecnico e finanziario, nonché l'esattezza dei documenti giustificativi presentati. Per ciascun programma di iniziative è effettuato almeno un controllo in loco durante il periodo di esecuzione.

7. Le domande di aiuto sono presentate ogni anno dai produttori, dalle associazioni o organizzazioni di produttori entro una data fissata dai servizi competenti.

Articolo 4

Entro il 31 ottobre di ogni anno, i servizi competenti presentano alla Commissione una relazione sintetica sullo stato di realizzazione dei programmi approvati e sui risultati dei controlli effettuati.

In caso di difficoltà d'esecuzione che possono compromettere il rispetto degli impegni assunti dagli operatori, i servizi competenti comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per valutare l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93.

Articolo 5

Le azioni che beneficiano di contributi finanziari o sono oggetto di domanda di contributo nel quadro dei Fondi strutturali esistenti non sono ammessi al beneficio degli aiuti previsti dal presente regolamento.

Articolo 6

1. Le domande di aiuti comunitari sono presentate ai competenti servizi greci a norma dell'allegato II.

2. Le domande sono accompagnate dalle fatture e da tutti i documenti giustificativi concernenti le azioni realizzate. Tali fatture e documenti giustificativi contengono il riferimento alla parte della superficie oggetto dei lotti di lavori previsti nel programma.

3. Previa verifica delle domande di aiuto e dei relativi documenti giustificativi ed entro due mesi dall'inoltro della domanda, i servizi competenti versano il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, determinati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il versamento del contributo finanziario dello Stato membro interessato non può essere successivo a quello dell'aiuto comunitario.

Articolo 7

1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, le autorità competenti greche procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento dell'aiuto fino all'effettivo recupero. In caso di frode, si applica inoltre una penale pari alla metà degli importi indebitamente versati. Si applica il tasso d'interesse vigente per operazioni di recupero analoghe nel diritto greco.

2. L'aiuto recuperato e, eventualmente, gli interessi e la penale, vengono versati agli organismi o ai servizi di pagamento, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 8

Le competenti autorità comunicano alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità complementari adottate per l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2019/93.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE

A. **Delimitazione dell'area geografica interessata** e precisa identificazione delle parcelle che sono oggetto del programma.

B. **Descrizione della situazione iniziale**

1. *Produzione*
 - — Numero di aziende, superfici coltivate, resa per ettaro, volume della produzione, i dati devono essere ripartiti per prodotto.
 - — Infrastrutture tecniche delle aziende.
2. *Assistenza tecnica*

C. **Potenziale di produzione — Obiettivi e prospettive degli sbocchi**

D. **Obiettivi del programma**

1. *Mezzi di produzione:*
 - — potenziamento della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture;
 - — miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e a un adattamento alle condizioni ambientali;
 - — introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali;
 - — introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca.
2. *Assistenza tecnica* connessa alla produzione (orientamento delle produzioni e tecniche colturali).

E. **Investimenti necessari**

1. Costo globale del piano e ripartizione per azione.
2. Costo previsionale ripartito per anno di esecuzione.

F. **Termini d'esecuzione prevedibili e scaglionamento annuo dei lavori** (su un periodo minimo di 3 anni)

ALLEGATO II

DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3

(programma di iniziative)

Ragione sociale del produttore o dell'organizzazione di produttori :

Indirizzo amministrativo

(via, numero, località, telefono, telex) :

.....

Banca e numero di conto sul quale l'aiuto dev'essere versato :

Superficie totale dell'azienda :

Anno di riferimento dei lavori dal :

al :

ELENCO DEI LAVORI EFFETTUATI DURANTE L'ANNO DI RIFERIMENTO

(moneta nazionale)

Tipo di azione e documenti giustificativi che figurano in allegato	Importo
A. Nuove colture o impianti	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
B. Miglioramento varietale	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
C. Introduzione di tecniche colturali adeguate alle regioni in oggetto	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
D. Introduzione di colture sperimentali	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
Totale	

Riservato allo Stato membro

	Moneta nazionale	Numero di ha	Costo unitario /ha (in moneta nazionale)	Tasso di conversione	Costo unitario /ha (in ECU)
1. Spese totali					
— 1° anno :					
— 2° anno :					
— 3° anno :					
Totale					
2. Contributo dei produttori					
— 1° anno :					
— 2° anno :					
— 3° anno :					
Totale					
3. Contributi dello Stato membro					
— 1° anno :					
— 2° anno :					
— 3° anno :					
Totale					
4. Contributi totali Produttori più Stato membro :					
5. Contributi della Comunità					
— 1° anno :					
— 2° anno :					
Totale					
6. Importo massimo Contributi CEE :					500 vedi 4
7. Contributo finale comunitario :					

(moneta nazionale)

Maggiorazione dell'aiuto per ettaro	Importo
Prestazione di assistenza tecnica per la gestione delle colture	
1. Fattura n. del	
2.	
3.	
Superficie interessata : (minimo 2 ha)	
Importo annuo da pagare (100 ECU/ha × tasso di conversione)	